



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 1 del 1 Luglio 2026

Riunione del 24 Giugno 2026

114.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- *A.S.D. SANDA VOLLEY in persona del Presidente p.t.*
- *Sig. Cannata Guido n.q. di Presidente della A.S.D. Sanda Volley*

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Giuseppe Bianco | Vicepresidente |
| - Avv. Antonio Mennuni | Componente |

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare di cui all'epigrafe a carico di:

A) A.S.D. Sanda Volley (cod. 04.101.0017), in persona del Presidente, Sig. Cannata Guido, la violazione dell' art. 18 Statuto Fipav, degli artt. 2 e 61 R.A.T., degli artt. 1, 74 e 76 Reg. Giurisdizionale., nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio A.S.D Sanda Volley, dopo il tesseramento dalle atlete Giulia Marras e Federica Brunetti per la stagione sportiva 2024/25, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente al versamento della somma complessiva dovuta di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) in favore del sodalizio A.S.D. Pallavolo Cassina (04.017.0009) a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dalle suddette atlete, Giulia Marras e Federica Brunetti, dall'A.S.D. Pallavolo Cassina nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

B) Sig. Cannata Guido, n.q. di Presidente della società A.S.D. Sanda Volley (cod. 04.101.0017), la violazione degli artt. 18 Statuto Fipav, 18 e 61 R.A.T., 1, 74 e 75 n. 2 Reg. Giurisdizionale., nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio A.S.D. Sanda Volley, dopo il tesseramento delle Giulia Marras e Federica Brunetti per la stagione sportiva 2024/25, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente al versamento della somma complessiva dovuta di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) in favore del sodalizio A.S.D. Pallavolo Cassina (04.017.0009) a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dalle suddette atlete, Giulia Marras e Federica Brunetti, dall'A.S.D. Pallavolo Cassina nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 18/03/2026 con il quale il sodalizio ASD PALLAVOLO CASSINA segnalava agli Uffici della Procura Federale il mancato pagamento, da parte della ASD SANDA VOLLEY, dei premi di compensazione dovuti a seguito del tesseramento delle atlete Giulia Marras e Ludovica Brunetti, le quali avevano esercitato il recesso dall'originaria società vincolante nei modi e nei tempi sanciti dalla vigente normativa.

Ricevuta dall'Ufficio Tesseramento, con nota del 26 marzo 2026, la conferma delle informazioni contenute nell'esposto e, dunque, degli importi dovuti a titolo di premio di compensazione per le due atlete (nella misura di € 1.700,00 ciascuna, per un totale complessivo di € 3.400,00), la Procura notificava agli indagati l'atto di conclusioni delle indagini, preannunciando l'intendimento di procedere al loro deferimento.

Successivamente a tale comunicazione, perveniva in data 14.04.2026 una memoria difensiva a firma dell'Avv. Roberta Gualtieri a mezzo della quale, nell'interesse di entrambi i prevenuti, si contestava la legittimità della pretesa creditoria rivendicata dal sodalizio esponente, deducendo che la ASD Pallavolo Cassina aveva rilasciato quanto all'atleta Marras una rinuncia preventiva a qualsivoglia indennizzo e quanto ad entrambe le atlete un'autorizzazione ad allenarsi presso la ASD Sanda Volley.

Non ritenendo le difese svolte idonee a scriminare la condotta antigiuridica posta in essere dagli incolpati, la Procura Federale deferiva gli stessi dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 24/6/2026.

Nelle more dell'udienza, a seguito di trattative intercorse tra la difesa degli incolpati e la Procura, veniva raggiunto un accordo per l'applicazione delle seguenti sanzioni concordate: 1 mese di sospensione da ogni attività federale a carico del Presidente e la multa di € 1.000,00 a carico del sodalizio; il tutto come attestato dalla proposta di patteggiamento del 09 giugno 2026 sottoscritta dai deferiti, controfirmata per accettazione dal procuratore Federale e trasmessa al Tribunale in data 16.06.2026.

All'udienza fissata dinanzi al Tribunale, il rappresentante della Procura Federale, avv. Vincenzo Maccarone confermava il patteggiamento e dunque l'intervenuto accordo per l'applicazione delle sanzioni come sopra richiamate. Nessuno compariva per gli incolpati.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Il Tribunale Federale, accertata la responsabilità disciplinare degli incolpati, ritiene che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo corretta, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica al tesserato sig. GUIDO CANNATA *n.q.* di Presidente la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno), nonché la multa di € 1.000,00 (mille/00) a carico del sodalizio ASD SANDA VOLLEY in persona del Presidente p.t.

Roma, 26 Giugno 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 1 Luglio 2026